

ANCHE L'IREC-CGIL OMETTE DI SEGNALARE I VIGENTI DIRITTI ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DEGLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

Con nota del 13 agosto 2014, rimasta finora senza alcun riscontro, il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha comunicato a Francesco Montemurro, Direttore dell'Ires "Lucia Morosini", ente di ricerca sociale della Cgil e ai Dirigenti della Segreteria regionale del Piemonte e del Sindacato dei pensionati, quanto segue: *«In merito alla ricerca dell'Ires "L'offerta di servizi per gli anziani non autosufficienti in Piemonte" rileviamo ancora una volta l'omessa segnalazione dei vigenti diritti pienamente e immediatamente esigibili delle succitate persone. È assai deplorabile che detti diritti vengano assolutamente omessi (Francesco Montemurro è stato informato personalmente e mediante e-mail dell'8 giugno e dell'8 settembre 2011), con le ovvie devastanti conseguenze sui malati (assenza delle indispensabili cure a carico del Servizio sanitario nazionale) e sui loro congiunti (pesanti oneri economici che possono arrivare a 2.500-3.000 euro al mese!).*

«Se non ve ne ricordate, l'articolo 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare "la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che siano le cause, la fenomenologia e la durata" e deve altresì provvedere "alla tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione". Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge 833/1978, il Servizio sanitario nazionale deve operare "senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio".

«Vi ricordiamo infine che, come ha verificato anche lo Spi-Cgil di Torino, con la spesa di 20 euro (costo di 4 raccomandate) si ottiene sempre la continuità terapeutica degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile ricoverate negli ospedali e nelle case di cura.

«In ultimo, ma non per questo meno importante, osserviamo che se da un lato si riconosce che vanno sostenuti "i nuclei familiari che curano una persona non autosufficiente" dall'altro non viene rivendicato il diritto esigibile alla quota sanitaria per la "prestazione di assistenza tutelare alla persona e di aiuto infermieristico" prevista dai Lea, analogamente a quanto già riconosciuto per il ricovero in Rsa. Rammentiamo che le Dgr 25 e 26/2013 e 5/2014 della Giunta Cota hanno escluso tali prestazioni dai Lea e che proprio per la perdita del diritto e quindi anche delle relative risorse, il Comune di Torino e numerosi Consorzi socio-assistenziali (oltre ad associazioni del Csa) hanno ricorso al Tar del Piemonte. Sarebbe auspicabile una azione della Cgil e dello Spi Piemonte nei confronti della Giunta Chiamparino perché le suddette delibere (nonché le Dgr 45/2012 e 85/2013) siano ritirate e sostituite con provvedimenti che siano rispettosi delle norme vigenti e a tutela della salute delle persone malate e non autosufficienti».

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: COMPITI OBBLIGATORI DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI

Riportiamo di seguito il testo del volantino "Compiti obbligatori degli operatori dei servizi sanitari e sociali" nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione tutori volontari di Torino (cfr. www.tutori.it).

Gli operatori dei servizi sanitari e sociali – medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, ecc. – devono segnalare al Giudice tutelare le persone impossibilitate/incapaci di provvedere a sé stesse ed ai loro interessi (non autosufficienti) per la nomina di un amministratore di sostegno. Si tratta di soggetti con handicap intellettivo, di persone con problematiche psichiatriche, di anziani malati cronici non autosufficienti, ecc.

Che cosa fa l'Amministratore? L'Amministratore di sostegno rappresenta e/o supporta la persona che si trovi nell'impossibilità (anche

parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi, sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento con il quale il Giudice tutelare nomina l'amministratore stesso (scelto, ove possibile, tra i componenti della cerchia familiare).

Chi deve segnalare? La legge 6/2004 che ha introdotto l'Amministrazione di sostegno – strumento che si aggiunge alla tutela e alla curatela – ha previsto un obbligo molto importante a carico dei Responsabili dei servizi sanitari e sociali, stabilendo all'articolo 406 del Codice civile quanto segue: «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».

Perché pretendere il rispetto dell'obbligo? Esigere l'osservanza di questo obbligo da parte degli operatori significa: occuparsi concretamente delle persone in difficoltà, evitare che siano raggirate, aiutarle a tutelare i loro diritti e a svolgere le incombenze che non sono in grado di affrontare autonomamente.

GLI ENTI LOCALI POSSONO COSTRUIRE STRUTTURE SENZA ALCUNA SPESA

In data 2 ottobre 2014 il Csa ha ricordato agli Assessori alla sanità, all'assistenza e al bilancio della Regione Piemonte, nonché al Sindaco di Cumiana che, in base alle leggi vigenti da anni, non occorrono stanziamenti pubblici per realizzare strutture, nel caso in esame una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale.

Infatti è possibile ricorrere alla “concessione di pubblico servizio” strumento che, come ha preci-

sato Mauro Perino (1) «consente alle pubbliche amministrazioni di delegare ai privati l'esercizio dei servizi pur mantenendo penetranti poteri di intervento sui criteri gestionali degli stessi».

L'iniziativa del Csa è stata motivata dalla richiesta del Sindaco di Cumiana alla Regione Piemonte di un contributo di 2,2 milioni di euro per il completamento di una Rsa da 41 posti e dalle continue lamentazioni della Regione Piemonte e del Comune di Cumiana (e di tutte le altre istituzioni) circa la mancanza di sufficienti risorse economiche.

Nella lettera del Csa viene segnalato che il Comune di Torino, utilizzando lo strumento della concessione di pubblico servizio, ha incassato 8 milioni per la concessione relativa alla Rsa Casa Serena e di 6 per quella di Via San Marino.

Per quanto riguarda l'istituzione di comunità alloggio e di analoghe strutture segnaliamo nuovamente che in base al 1° comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 “Norme per l'edilizia residenziale pubblica” «le Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle Regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni» (2).

(1) Cfr. gli articoli di Mauro Perino “Responsabilità pubblica e forme gestionali dei servizi di livello essenziale” e “Come gli enti locali possono realizzare idonee strutture socio-sanitarie senza alcuna spesa di investimento: l'esperienza del Comune di Grugliasco”, *Prospettive assistenziali*, n. 155 e 156/2006.

(2) Cfr. il volume di Vincenzo Bozza, Maria Grazia Breda e Giuseppe D'Angelo, *Handicap: come garantire una reale integrazione. Riflessioni, esperienze, proposte*, Utet Università, 2007.

RELAZIONE 2013 DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE

Anche nella relazione dell'attività svolta nel 2013 dal Difensore civico della Regione Piemonte, numerosi sono gli interventi riguardanti la sanità e l'assistenza. Segnaliamo in particolare i seguenti capitoli: “Diritto alla salute, non autosufficienza e continuità terapeutica”, “Emarginazione sociale/esclusione e accesso ai diritti fondamentali. Il diritto ai diritti”, “Diritti di partecipazione e trasparenza” e “L'attività di mediazione istituzionale del Difensore civico con particolare riferimento ai gestori e concessionari di pubblici servizi”. La relazione è pubblicata sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.